



Comune di Susegana

Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 20.3.2012

Esecutivo in data 12.4.2012

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Capo I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, l'armamento del servizio di Polizia Locale del Comune di Susegana, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n.65 a relativa Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 40, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, fornita agli addetti al servizio di cui all'art. 1, in possesso delle qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, è di norma la pistola a funzionamento semiautomatico calibro 9x21, fra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, sia per il personale maschile che femminile.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi, in dotazione è pari all'attuale organico del servizio in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato di un'arma come dotazione di riserva. Il numero complessivo è comunicato al Prefetto di Treviso.

Il Comandante denuncia, al locale Comando dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al servizio di Polizia Locale.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio comunale ovvero del territorio in cui si trovino ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre materie in cui la funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolte dagli appartenenti al servizio in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, con l'arma in dotazione, salvo diversa disposizione

del comando. Sono altresì svolti con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato previsti e disciplinati dalle vigenti norme in materia, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità.

Nell'ambito del territorio suddetto, i servizi indicati al comma precedente, devono essere prestati dagli appartenenti al servizio, muniti di qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, con le armi, salvo diversa disposizione del Comando.

Art. 5

Assegnazione dell'arma

L'arma con caricatore a relative munizioni è assegnata in via continuativa, in relazione ai servizi di cui all'articolo precedente; con provvedimento del Sindaco che sarà comunicato al Prefetto di Treviso e per un periodo di 5 anni.

Del provvedimento di assegnazione in via continuativa, è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Il provvedimento dovrà indicare:

- le generalità complete dell'assegnatario;
- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- il munizionamento in dotazione.

Al momento della consegna dell'arma ne viene fatta annotazione con sottoscrizione per ricevuta in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte è trasmesso al Prefetto.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata sul fianco nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna, sicura non inserita e corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, il servizio venga autorizzato ad essere svolto in abiti borghesi, l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile.

E' consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. In questo caso l'arma è portata in maniera non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato.

Durante il servizio è vietato separarsi dall'arma senza valido motivo o consegnarla anche temporaneamente a terzi o permettere che sia maneggiata da altre persone.

Art. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati con le armi in dotazione, previo nulla-osta da richiedersi nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1986 n. 65 al Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio.

Il Sindaco comunica al Prefetto di Treviso ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestare e la durata presumibile, della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9

Prelevamento a versamento dell'arma

Ai sensi del presente regolamento le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Responsabile del Servizio di polizia locale.

Le funzioni di subconsegnatario sono svolte dal più elevato in grado presente in servizio.

L'arma è prelevata presso il consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro di cui al successivo art. 12.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Treviso.

Art. 10

Doveri dell'assegnatario

L'addetto di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma a le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante - Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 17;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al Comando dei Carabinieri.

Art. 11

Conservazione delle Armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, sono conservate in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza del tipo a cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso al locale in cui si trova l'armadio in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio, dal consegnatario che ne risponde.

Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comando in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sè dal consegnatario.

Copia di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante o suo delegato, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario, in cassaforte del Comando.

Al personale cui è stata assegnata in via continuativa l'arma viene concesso di depositarla a fine servizio all'interno dell'armadio corazzato più sopra individuato

Art. 12

Ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco, all'assessore delegato al Responsabile del Servizio dei polizia locale ed al personale dipendente addetto ai servizi di polizia locale, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario o del sub consegnatario.

Le armi devono essere depositate, consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni (in luogo appositamente predisposto).

Nel locale di deposito delle armi e nel luogo predisposto per il caricamento e lo scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 13

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al servizio di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

Art 14

Registri obbligatori

Il Consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri:

Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni;

Registro dei controlli periodici;

Registro delle riparazioni delle armi;

Registro dei materiali occorrenti per la manutenzione delle armi

Art. 15

Controlli e sorveglianza

I Controlli al locale dove sono custodite le armi sono effettuati periodicamente, almeno una volta al mese, dal Sindaco, assessore delegato o consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni al registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è annotato sull'apposito registro.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art.16

Addestramento al tiro

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato e devono superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Responsabile del servizio di polizia locale provvede all'iscrizione di tutti gli addetti del Corpo, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, al tiro a segno nazionale, sezione locale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n. 286.

E' facoltà del Responsabile del servizio di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

E' facoltà degli addetti al servizio, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo capoverso, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro da sostenere, in tale caso, a proprie spese.

Art. 17

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro di cui al precedente articolo 16 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia locale, purchè muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

La disposizione di servizio deve essere comunicata almeno sette giorni prima al Prefetto.